

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE
PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL
GAS NATURALE (*SETTLEMENT*)**

Valido dall'1 luglio 2016

**Allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS - versione integrata
e modificata dalle deliberazioni 555/2012/R/GAS, 292/2013/R/GAS, 446/2013/R/GAS e
418/2015/R/GAS**

<u>TITOLO 1 DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.....</u>	5
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OGGETTO	7
<u>TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI</u>	8
ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO	8
<u>TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI.....</u>	8
SEZIONE 1 PRELIEVO ANNUO	8
ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ANNUO	8
SEZIONE 2 PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEL PRELIEVO	9
ARTICOLO 5 PROFILI DI PRELIEVO STANDARD.....	9
ARTICOLO 6 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICA W_K	10
ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA	10
<u>TITOLO 4 SESSIONE DI BILANCIAMENTO</u>	12
ARTICOLO 8 OGGETTO	12
SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE.....	12
ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE	12
SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO	13
ARTICOLO 10 CORREZIONE DEI PRELIEVI E ATTRIBUZIONE DELLE DIFFERENZE TRA IMMesso E PRELEVATO A CIASCUN UDD	13
ARTICOLO 11 PROFILAZIONE DEI PRELIEVI MENSILI DI COMPETENZA DI CIASCUN UDD ...	15
ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDB.....	15
SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI BILANCIAMENTO	16

ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO	16
ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO	17

TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO 18

ARTICOLO 15 OGGETTO	18
---------------------------	----

SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE..... 18

ARTICOLO 16 AGGREGAZIONE DELLE MISURE	18
---	----

SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 19

ARTICOLO 17 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDB.....	19
--	----

ARTICOLO 18 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO	22
---	----

SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO 23

ARTICOLO 19 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO	23
---	----

TITOLO 6 PIATTAFORMA INFORMATICA..... 23

SEZIONE 1 PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI FUNZIONALI AL SETTLEMENT E DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA UTENTI DEL BILANCIAMENTO 23

ARTICOLO 20 PIATTAFORMA INFORMATICA.....	23
--	----

ARTICOLO 21 MATRICE DI CORRISPONDENZA FRA GLI UTENTI DEL SISTEMA.....	24
---	----

TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI..... 25

SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI A VANTAGGIO DEGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE..... 25

ARTICOLO 22 OBBLIGHI INFORMATIVI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ..	25
--	----

SEZIONE 2 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI BILANCIAMENTO 26

ARTICOLO 23 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE SOTTESE	26
---	----

ARTICOLO 24 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO	26
--	----

ARTICOLO 25 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO	27
--	----

ARTICOLO 26 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO	27
--	----

SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO 27

ARTICOLO 27	OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE SOTTESE	27
ARTICOLO 28	OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI RIFERIMENTO	28
ARTICOLO 29	OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO	28
ARTICOLO 30	OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO	28

TITOLO 1

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 137/02, di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08 e di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 45/11 come successivamente integrate e modificate:
- a) **categoria d'uso** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas; le categorie d'uso del gas sono definite nella Tabella 1;
 - b) **classe di prelievo** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione dei giorni settimanali di prelievo; le classi di prelievo sono definite nella Tabella 2;
 - c) **giorno-gas** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;
 - d) **impresa di distribuzione di riferimento** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna;
 - e) **impresa di distribuzione sottesa** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, ogni impresa diversa dall'impresa di distribuzione di riferimento;
 - f) **matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema** è la tabella informativa finalizzata alla registrazione e ricostruzione degli scambi di gas intercorrenti tra gli utenti della distribuzione e gli utenti del bilanciamento ai punti di consegna;
 - g) **periodo annuale di esercizio dell'impianto termico** è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9 comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;
 - h) **periodo invernale** è il periodo corrispondente ai mesi interi individuati dal periodo annuale di esercizio dell'impianto termico del punto di consegna di

una rete di distribuzione di cui alla definizione del punto g); ai fini del presente provvedimento, nel caso l'avvio cada in un giorno diverso dal primo giorno del mese, o lo spegnimento dell'impianto cada in un giorno diverso dall'ultimo giorno del mese, tale mese è considerato facente parte del periodo estivo;

- i) **periodo estivo** è il periodo dell'anno diverso dal periodo invernale;
- j) **prezzo di sbilanciamento**: è il prezzo di cui al comma 7.7 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- k) **profilo di prelievo standard** è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, la cui somma sull'anno è pari 1, che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun punto di riconsegna in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo punto di riconsegna;
- l) **punti di riconsegna serviti da un UdD** sono i punti di riconsegna compresi nel contratto per il servizio di distribuzione di cui l'UdD è titolare e con riferimento ai quali, quindi, il medesimo UdD è responsabile dei prelievi ai fini del bilanciamento;
- m) **punti di riconsegna con uso civile** sono tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione diversi da quelli di cui alla lettera n) che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: il riscaldamento, la cottura cibi, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento;
- n) **punti di riconsegna con uso tecnologico**: sono i punti riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali;
- o) **punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.2 del TIVG;
- p) **punti di riconsegna misurati mensilmente** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1 lettera c) del TIVG;
- q) **punti di riconsegna misurati semestralmente o annualmente** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1 lettere a) e b) del TIVG;
- r) **RCU** è il Registro Centrale ufficiale del SII;
- s) **sessione di bilanciamento** è l'insieme delle attività con le quali il RdB determina mensilmente le partite fisiche giornaliere del gas prelevato dal sistema di trasporto da ciascun UdB con riferimento a ciascun giorno gas del mese precedente, funzionali all'applicazione dei corrispettivi di trasporto e bilanciamento;
- t) **sessione di aggiustamento** è l'insieme delle attività con le quali il RdB determina annualmente le partite economiche relative ai conguagli relativi agli anni precedenti, dovuti alla disponibilità di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti;

- u) **settlement** è la determinazione, operata dal RdB, delle partite fisiche ed economiche funzionali all'erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- v) **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- w) **utente del bilanciamento o UdB** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;
- x) **utente della distribuzione o Udd** è il soggetto titolare di un contratto per il servizio di distribuzione;
- y) **zona climatica** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione del periodo di esercizio dell'impianto termico; le zone climatiche sono definite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 2 comma 1.

- z) **deliberazione n. 137/02** è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- aa) **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente integrata e modificata;
- bb) **RTDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) PARTE II - Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), allegato alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (Allegato A);
- cc) **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Allegato A);
- dd) **deliberazione ARG/gas 45/11** è la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente integrata e modificata;

Articolo 2

Finalità ed oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun UdB.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento:
 - a) definisce i criteri di identificazione dei punti di riconsegna soggetti a profilazione convenzionale del prelievo;
 - b) definisce le modalità di profilazione convenzionale del prelievo;
 - c) disciplina le modalità di esecuzione della sessione di bilanciamento;

- d) disciplina le modalità di esecuzione della sessione di aggiustamento;
- e) definisce le responsabilità e gli obblighi informativi in capo al RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione e agli UdD funzionali al *settlement*.

TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Responsabilità delle attività di settlement del servizio di bilanciamento

- 3.1 Il RdB gestisce il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori secondo le modalità e nei termini previsti nel presente provvedimento.
- 3.2 Il RdB:
 - a) determina le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui rispettivamente al TITOLO 4 e al TITOLO 5 del presente provvedimento;
 - b) gestisce la piattaforma informatica funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, UdD e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del TITOLO 7 del presente provvedimento.
- 3.3 Al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborano all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD ai sensi del TITOLO 4 e del TITOLO 5.
- 3.4 Il RdB segnala all'Autorità eventuali anomalie o inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di *settlement*.

TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI

SEZIONE 1 Prelievo annuo

Articolo 4

Determinazione del prelievo annuo

- 4.1 Il parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito: CA_{PdR}) è determinato e aggiornato dall'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna una volta all'anno entro il 20 luglio, sulla base dei dati di misura più recenti disponibili.

- 4.2 Per i punti di riconsegna misurati mensilmente, semestralmente o annualmente il valore del parametro CA_{PdR} è determinato secondo la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \frac{(mis2 - mis1)}{\sum_{k=d1}^{d2} P_{PROF,k}^{\%}}$$

dove:

- $mis2$ è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione;
 - $mis1$ è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione antecedente di almeno 300 (trecento) giorni da $mis2$;
 - $d1$ e $d2$ sono le date cui $mis1$ e $mis2$ si riferiscono;
 - $P_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna.
- 4.3 Per i punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero il valore di CA_{PdR} è calcolato come somma dei valori giornalieri validati dall'impresa di distribuzione.
- 4.4 Il valore di CA_{PdR} è utilizzato per il *settlement* relativo all'anno termico successivo alla sua determinazione o aggiornamento.
- 4.5 Nei casi in cui $mis1$ e $mis2$ non sono disponibili per prima attivazione della fornitura, il prelievo annuo CA_{PdR} del punto di riconsegna coincide con il prelievo annuo stimato comunicato dall'utente della distribuzione all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 13.3, lettera a) punto a6) della deliberazione n. 138/04.

SEZIONE 2

Profilazione convenzionale del prelievo

Articolo 5

Profili di prelievo standard

- 5.1 I profili di prelievo standard sono definiti nella Tabella 3.
- 5.2 Il valore giornaliero percentuale $P_{PROF,k}^{\%}$ dei profili di prelievo standard è espresso dalla seguente formula:

$$P_{PROF,k}^{\%} = W_k * \beta1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%} + \beta2_{PROF} * c2_k^{\%} + \beta3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%} + \beta4_{PROF} * c4_k^{\%}$$

$$\forall i \in \{A, B, C, D, E, F\} \text{ e } \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

dove:

- A, B, C, D, E, F sono le zone climatiche;
- $1, 2, 3$ sono le classi di prelievo di cui alla Tabella 2;

- $c1_{i,j,k}^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per il riscaldamento, alla zona climatica i e alla classe di prelievo j ;
- $c2_k^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- $t1_{j,k}^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso tecnologico del gas e alla classe di prelievo j ;
- $c4_k^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per il condizionamento;
- $\beta1_{PROF}$, $\beta2_{PROF}$, $\beta3_{PROF}$ e $\beta4_{PROF}$ sono i coefficienti, definiti nella Tabella 3, con cui è caratterizzato ciascun profilo;
- W_k è un fattore di correzione climatica associato al giorno k .

5.3 Entro l'inizio dell'anno termico l'Autorità definisce ed aggiorna con proprio provvedimento i valori $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$.

Articolo 6

Fattore di correzione climatica W_k

6.1 Le modalità di determinazione e di aggiornamento del fattore di correzione climatica W_k sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento. Nelle more dell'adozione di tale provvedimento il fattore di correzione climatica W_k è posto pari a 1.

Articolo 7

Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna

7.1 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo.

7.2 Con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:

- a) ai punti di riconsegna con CA_{PDR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
- b) ai punti di riconsegna con CA_{PDR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
- c) ai punti di riconsegna con CA_{PDR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.

- 7.3 I titolari dei punti di riconsegna con uso civile che attestino, attraverso l'invio al proprio UdD di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas per il condizionamento possono chiedere, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'associazione delle categorie d'uso C4 o C5.
- 7.4 I titolari dei punti di riconsegna con uso civile con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc che attestino, attraverso l'invio al proprio UdD di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas differente da quello previsto dalla lettera c) del comma 7.2 possono richiedere l'assegnazione della categorie d'uso C2 o C3.
- 7.5 L'impresa di distribuzione tiene conto delle richieste degli UdD formulate ai sensi dei commi 7.3 e 7.4 e pervenute entro il 10 agosto ai fini dell'assegnazione dei profili di prelievo standard per l'anno termico successivo.
- 7.6 La diversa associazione della categoria d'uso al punto di riconsegna effettuata ai sensi dei commi 7.3 e 7.4, ha una durata massima di due (2) anni, sempre rinnovabile con le modalità e nei termini di cui al comma 7.5. In mancanza di una nuova comunicazione, allo scadere dei due anni l'impresa di distribuzione associa il punto di riconsegna alle categorie d'uso di cui al comma 7.2.
- 7.7 Gli UdD sono tenuti a chiedere ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico, con cadenza biennale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al proprio punto di riconsegna.
- 7.8 Gli UdD trasmettono all'impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 7.7 entro il 10 giugno dell'anno in cui sono state acquisite, secondo i formati definiti dall'impresa di distribuzione. Tali informazioni sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l'anno successivo entro i termini di cui al presente comma del medesimo anno. Nel caso di punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione assegna la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'UdD.
- 7.9 L'impresa di distribuzione assegna ai punti di riconsegna con uso tecnologico per i quali non è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7.7 entro i termini stabiliti al comma 7.8 la categoria d'uso T2 di cui alla Tabella 1 e la classe di prelievo 3 di cui alla Tabella 2 del presente provvedimento.
- 7.10 L'impresa di distribuzione associa a ciascun punto di riconsegna la zona climatica nella quale è localizzato il medesimo punto.

TITOLO 4

SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Articolo 8

Oggetto

- 8.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui il RdB determina, con riferimento a ciascun mese m , per ciascun UdB:
- le partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas;
 - i corrispettivi per il bilanciamento giornaliero.
- 8.2 Ai fini di cui al comma 8.1, il RdB gestisce, su base mensile, una apposita sessione di bilanciamento comprendente:
- a) l'attività, in capo all'impresa di distribuzione, relativa all'aggregazione delle misure e profilazione, di cui alla successiva SEZIONE 1;
 - b) l'attività, in capo al RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, funzionali all'attribuzione mensile su base giornaliera agli UdD e agli UdB delle partite di gas prelevato nei punti di riconsegna, di cui alla successiva SEZIONE 2;
 - c) l'attività di determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1

Attività svolte dall'impresa di distribuzione

Articolo 9

Aggregazione delle misure e profilazione

- 9.1 L'impresa di distribuzione, sulla base dell'elenco dei punti di riconsegna di cui all'Articolo 22, determina, con riferimento al mese m di competenza della sessione di bilanciamento, per ogni punto di consegna e per ogni UdD:
- a) la somma nel giorno k dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} p_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k \in m$$

dove:

- $p_{PdR,k}$ è la misura del prelievo, nel giorno k , di un punto di riconsegna misurato mensilmente con dettaglio giornaliero, fornito da UdD, espresso in Smc;
- b) la somma, nel mese m , dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente, espressi in Smc, serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard *PROF*:

$$M_{UdD,PROF} = \sum_{PdR} (mis2_{PdR} - mis1_{PdR}) \cdot \frac{\sum_{k=g_1}^{g_2} P_{PROF,k}^{\%}}{\sum_{k=d_1}^{d_2} P_{PROF,k}^{\%}} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

dove:

- $mis1_{PdR}$ e $mis2_{PdR}$ sono le misure del punto di riconsegna fornito da UdD, relative ai giorni $d1$ e $d2$, effettuate ai sensi degli obblighi vigenti in materia di raccolta dei dati di misura;
 - $g1$ e $g2$ sono le date del primo e dell'ultimo giorno del mese m ;
 - $d1$ e $d2$ sono le date cui le misure $mis1_{PdR}$ e $mis2_{PdR}$ si riferiscono;
 - $p_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 associato al punto di riconsegna;
- c) la somma dei prelievi del mese m dei punti di riconsegna misurati semestralmente o annualmente, espressi in Smc, serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard $PROF$:

$$Y_{UdD,PROF} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot \sum_{k=g_1}^{g_2} P_{PROF,k}^{\%} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato a ciascun punto;
- d) il prelievo giornaliero GID_k , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.

SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 10

Correzione dei prelievi e attribuzione delle differenze tra immesso e prelevato a ciascun UdD

10.1 Il RdB, per ogni mese m e per ogni punto di consegna determina:

- a) la differenza tra il quantitativo mensile immesso al punto di consegna e quella attribuita agli UdD e all'impresa di distribuzione, corretti per il fattore γA :

$$\Delta = \sum_{k=1}^{ng} IN_k - \left(\sum_{k=1}^{ng} GID_k + \sum_{k=1}^{ng} \sum_{UdD} G_{UdD,k} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} M_{UdD,PROF} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF} \right) \cdot (1 + \gamma A)$$

dove:

- ng è il numero di giorni del mese
- γA è il termine di cui al comma 17.1, lettera f), determinato nell'ultima sessione di aggiustamento conclusa e di competenza dell'anno civile più recente;
- IN_k è il quantitativo di gas mensile immesso al punto di consegna nel giorno k ;

- b) la somma nel giorno k dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero serviti dall'UdD, corretta per il fattore γA :

$$GR_{UdD,k} = G_{UdD,k} \cdot (1 + \gamma A) \quad \forall UdD, \forall k$$

- c) il prelievo giornaliero nella titolarità dell'impresa di distribuzione del punto di consegna, corretto per il fattore γA :

$$GRID_k = GID_k \cdot (1 + \gamma A) \quad \forall k$$

- d) nel caso in cui il mese m appartenga al periodo invernale, la somma dei prelievi relativi al mese m , dei punti di riconsegna misurati mensilmente serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard $PROF$, corretta per il fattore γA :

$$MIR_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) \quad \forall UdD, \forall PROF$$

- e) nel caso in cui il mese m appartenga al periodo estivo, la somma dei prelievi relativi al mese m dei punti di riconsegna misurati mensilmente, serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard $PROF$ corretta per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$MER_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{M_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

- f) nel caso in cui il mese m appartenga al periodo invernale, la somma dei prelievi relativi al mese m dei punti di riconsegna misurati semestralmente o annualmente, serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard $PROF$, corretta per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$YIR_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF}} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

- g) nel caso in cui il mese m appartenga al periodo estivo, la somma dei prelievi relativi al mese m dei punti di riconsegna misurati semestralmente o

annualmente, serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard *PROF* corretta per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$YER_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})}$$

$\forall UdD, \forall PROF$

Articolo 11

Profilazione dei prelievi mensili di competenza di ciascun UdD

- 11.1 Il RdB, per ogni mese m , per ogni punto di consegna determina i prelievi giornalieri $MIR_{UdD,PROF,k}$, $YIR_{UdD,PROF,k}$ (se m appartiene al periodo invernale) o $MER_{UdD,PROF,k}$, $YER_{UdD,PROF,k}$ (se m appartiene al periodo estivo) secondo la procedura di cui all'Allegato B.

Articolo 12

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB

- 12.1 Il RdB, per ogni mese m , determina a partire da $GR_{UdD,k}$, $GRID_{UdD,k}$, $MIR_{UdD,PROF,k}$, $YIR_{UdD,PROF,k}$ (se m appartiene al periodo invernale) o $MER_{UdD,PROF,k}$, $YER_{UdD,PROF,k}$ (se m appartiene al periodo estivo), in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema:

- a) i prelievi giornalieri $GR_{UdD,UdB,k}$, $GRID_{UdD,UdB,k}$, $MIR_{UdD,PROF,UdB,k}$, $YIR_{UdD,PROF,UdB,k}$ (se m appartiene al periodo invernale) o $MER_{UdD,PROF,UdB,k}$, $YER_{UdD,PROF,UdB,k}$ (se m appartiene al periodo estivo) corrispondenti alla quota parte dei corrispondenti termini di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB;

- b) i prelievi giornalieri:

$$GR_{UdB,k} = \sum_{UdD} GR_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$GRID_{UdB,k} = \sum_{UdD} GRID_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$MIR_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$YIR_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$MER_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} MER_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$YER_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} YER_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

- c) i prelievi di cui al punto precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo *PROF*:

$$MIR_{UdB,k} = \sum_{PROF} MIR_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$YIR_{UdB,k} = \sum_{PROF} YIR_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$MER_{UdB,k} = \sum_{PROF} MER_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$YER_{UdB,k} = \sum_{PROF} YER_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

d) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k al punto di consegna:

$$P_{REMI,UdB,k} = GR_{UdB,k} + MIR_{UdB,k} + MER_{UdB,k} + YIR_{UdB,k} + YER_{UdB,k} + GRID_{UdB,k} \\ \forall REMI, \forall UdB, \forall k$$

dove:

- $REMI$ è il codice identificativo univoco del punto di riconsegna della rete di trasporto;

e) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k})$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi giornalieri dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

SEZIONE 3

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento

Articolo 13

Corrispettivi di disequilibrio

13.1 Il RdB:

a) se il disequilibrio di competenza (termine DS) è positivo applica all'UdB un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = P_{SB} * |DS| + I_{SA}$$

- b) se il disequilibrio (termine DS) di competenza è negativo, riconosce all'UdB, un corrispettivo pari a:

$$C_{SB} = P_{SB} * |DS| - I_{SA}$$

dove il termine I_{SA} è determinato ai sensi del comma 13.1bis.

13.1bis Il termine I_{SA} di cui al comma 13.1 è pari a:

$$I_{SA} = |DS - DS_p| \cdot SA + \gamma \cdot sa$$

dove:

DS è il disequilibrio dell'utente, espresso in GJ, come determinato ai sensi dell'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02;

DS_p è il disequilibrio programmato dell'utente, espresso in GJ, determinato con l'equazione di cui all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02 sulla base del programma di trasporto presentato dall'utente come da ultimo modificato;

SA è un termine di aggiustamento (*Small Adjustment*) pari a 0,03 €GJ;

sa è un termine di aggiustamento ridotto rispetto a SA (*Small Adjustment ridotto*) e pari a 0,006 €GJ;

γ è pari a:

$$0 \quad \text{se } DS_p=0 \text{ o se } \frac{DS}{DS_p} \leq 0;$$

$$\text{minore fra } |DS| \text{ e } |DS_p| \quad \text{se } \frac{DS}{DS_p} > 0.$$

13.2 Il RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 13.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 14

Corrispettivi di scostamento

14.1 Il RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

14.2 Il RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 14.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Articolo 15

Oggetto

- 15.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui il RdB determina, con riferimento a ciascun anno civile a e per ciascun UdB, le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas.
- 15.2 Ai fini di cui al comma 15.1 il RdB gestisce, su base annuale, apposite sessioni di aggiustamento che comprendono:
- a) una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle sessioni di bilanciamento e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui è effettuata tale sessione;
 - b) procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui sono effettuate tali sessioni.
- 15.3 Ogni sessione di aggiustamento comprende:
- a) l'attività, in capo all'impresa di distribuzione, relativa all'aggregazione delle misure, di cui alla successiva SEZIONE 1;
 - b) l'attività, in capo al RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, funzionali alla profilazione giornaliera delle partite di gas prelevato nei punti di riconsegna definite su base mensile, di cui alla successiva SEZIONE 2;
 - c) l'attività di determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1

Attività svolte dall'impresa di distribuzione

Articolo 16

Aggregazione delle misure

- 16.1 L'impresa di distribuzione determina, con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a cui la sessione di aggiustamento si riferisce e per ogni punto di consegna:
- a) la somma dei prelievi dei punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, espressi in Smc, serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} P_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k$$

- b) il prelievo, espresso in Smc, dell'insieme dei punti di riconsegna serviti dall'UdD misurati mensilmente, semestralmente o annualmente:

$$NG_{UdD,PROF,k} = \sum_{PDR} \left(\sum_{z \in Z} \left[(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR}) \cdot \frac{P_{PROF,k}^{\%}}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} P_{PROF,k}^{\%}} \right] \right) \quad \forall UdD, \forall PROF, \forall k$$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la misura del punto di riconsegna compresa tra la prima misura utile e l'ultima misura utile;
 - $mis_{z+1,PdR}$ è la misura successiva a $mis_{z,PdR}$ in ordine temporale;
 - prima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno precedente l'inizio dell'anno a ;
 - ultima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno successivo alla fine dell'anno a ;
 - Z è l'insieme che comprende la prima misura utile, l'ultima misura utile e tutte le misure tra queste comprese;
 - d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR}$ si riferiscono;
- c) il prelievo giornaliero GID_k , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.

SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 17

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB

17.1 Il RdB determina con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento e per ogni punto di consegna:

- a) i termini $G_{UdD,UdB,k}$, $NG_{UdD,PROF,UdB,k}$, in base alla informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, alla quota parte dei corrispondenti termini di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB;
- b) i termini:

$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

$$NG_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} NG_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$

- c) la quota corrispondente alla componente termica dei prelievi dei punti misurati mensilmente, semestralmente o annualmente $NG_{UdB,PROF,k}$ di competenza di ciascun UdB:

$$NG_{UdB,PROFT,k} = NG_{UdB,PROF,k} \cdot \beta_{1,PROF} \cdot c_{1,i,j,k}^{\%}$$

- d) il prelievo giornaliero complessivo di competenza di ciascun UdB e il prelievo giornaliero complessivo, sommando i prelievi giornalieri nella titolarità dell'impresa di distribuzione in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;

$$Q_{UdB,k} = \sum_{PROF} NG_{UdB,PROF,k} + G_{UdB,k} + GID_{UdB,k} \quad Q_k = \sum_{UdB} Q_{UdB,k}$$

- e) la componente termica del prelievo giornaliero attribuito a ciascun UdB e la componente termica del prelievo giornaliero attribuito a tutti gli UdB:

$$QT_{UdB,k} = \sum_{PROF} NG_{UdB,PROFT,k} \quad QT_k = \sum_{UdB} QT_{UdB,k}$$

- f) il fattore di correzione annuale γA :

$$\gamma A = \frac{\sum_{k=1}^{na} (IN_k - Q_k)}{\sum_{k=1}^{na} Q_k}$$

dove:

- IN_k è il quantitativo di gas naturale immesso al punto di consegna nel giorno k ;
- na è il numero di giorni dell'anno a ;

- g) gli stessi termini di cui ai punti d) ed e) moltiplicati per il coefficiente γA :

$$QA_{UdB,k} = Q_{UdB,k} \cdot (1 + \gamma A) \quad QA_k = Q_k \cdot (1 + \gamma A)$$

$$QAT_{UdB,k} = QT_{UdB,k} \cdot (1 + \gamma A) \quad QAT_k = QT_k \cdot (1 + \gamma A)$$

- h) la componente non termica del prelievo giornaliero attribuito a ciascun UdB e a tutti gli UdB:

$$QANT_{UdB,k} = QA_{UdB,k} - QAT_{UdB,k} \quad QANT_k = QA_k - QAT_k$$

- i) i fattori di correzione γI , relativo al periodo invernale e γE , relativo al periodo estivo:

$$\gamma^I = \frac{\sum_{k \in I} (IN_k - QA_k)}{\sum_{k \in I} QAT_k} \qquad \gamma^E = \frac{\sum_{k \in E} (IN_k - QA_k)}{\sum_{k \in E} QAT_k}$$

dove:

- I è l'insieme dei giorni del periodo invernale;
- E è l'insieme dei giorni del periodo estivo;

- j) la parte invernale e la parte estiva dei profili con componente termica, relativi a ciascun UdB e totali, adeguati rispettivamente per i coefficienti γ^I e γ^E :

$$QIT_{UdB,k} = QAT_{UdB,k} \cdot (1 + \gamma^I) \qquad QIT_k = QAT_k \cdot (1 + \gamma^I) \qquad \forall k \in I$$

$$QET_{UdB,k} = QAT_{UdB,k} \cdot (1 + \gamma^E) \qquad QET_k = QAT_k \cdot (1 + \gamma^E) \qquad \forall k \in E$$

- k) i prelievi attribuiti a ciascun UdB, corretti per i coefficienti γ^A e γ^I e i coefficienti γ^A e γ^E :

$$QI_{UdB,k} = QIT_{UdB,k} + QANT_{UdB,k} \qquad QI_k = QIT_k + QANT_k \qquad \forall k \in I$$

$$QE_{UdB,k} = QET_{UdB,k} + QANT_{UdB,k} \qquad QE_k = QET_k + QANT_k \qquad \forall k \in E$$

- l) la ripartizione tra gli UdB della differenza, in tutto il periodo invernale e in tutto il periodo estivo, tra il gas attribuito a tutti gli UdB (dopo la correzione per i fattori γ^A , γ^I e γ^E) ed il prelievo giornaliero complessivo determinato con riferimento al punto di consegna:

$$RI_{UdB,k} = (QI_k - QA_k) \cdot \frac{\sum_{k \in I} QIT_{UdB,k}}{\sum_{k \in I} QIT_k} \qquad \forall k \in I$$

$$RE_{UdB,k} = (QE_k - QA_k) \cdot \frac{\sum_{k \in E} QET_{UdB,k}}{\sum_{k \in E} QET_k} \qquad \forall k \in E$$

- m) la ripartizione tra gli UdB della differenza tra il gas attribuito a tutti gli UdB (dopo la correzione per i fattori γ^A , γ^E , γ^I) e il gas immesso al punto di consegna:

$$RgI_{UdB,k} = (IN_k - QI_k) \cdot \frac{\sum_{k \in I} QIT_{UdB,k}}{\sum_{k \in I} QIT_k} \qquad \forall k \in I$$

$$RgE_{UdB,k} = (IN_k - QE_k) \cdot \frac{\sum_{k \in E} QE_{UdB,k}}{\sum_{k \in E} QE_k} \quad \forall k \in E$$

n) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k al punto di consegna:

$$T_{REMI,UdB,k} = QA_{UdB,k} + RI_{UdB,k} + RE_{UdB,k} + RgI_{UdB,k} + RgE_{UdB,k} \\ \forall REMI, \forall UdB, \forall k$$

o) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k :

$$T_{UdB,k} = \sum_{REMI} (T_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k}) \quad \forall UdB, \forall k$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi giornalieri dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 18

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

18.1 Il RdB determina, con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, per ogni punto di consegna e per ciascun UdB:

a) con riferimento alla sessione di cui al comma 15.2, lettera a), la differenza tra le partite fisiche attribuite in esito alla sessione di aggiustamento e le partite fisiche attribuite in esito alla sessione di bilanciamento:

$$\Delta P_{UdB,k} = T_{UdB,k} - P_{UdB,k} \\ \forall UdB, \forall k$$

b) con riferimento alla sessione di cui al comma 15.2, lettera b), la differenza tra le partite fisiche attribuite in esito alla sessione di aggiustamento e le partite fisiche attribuite in esito alla precedente sessione di aggiustamento:

$$\Delta P_{UdB,k} = T_{UdB,k} - T_{UdB,k}^{-1} \\ \forall UdB, \forall k$$

dove:

- $T_{UdB,k}^{-1}$: sono le partite fisiche dei prelievi giornalieri attribuiti a UdB nella precedente sessione di aggiustamento relativa al medesimo anno civile a .

SEZIONE 3

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento

Articolo 19

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento

- 19.1 Per ogni giorno k dell'anno civile di competenza della sessione di aggiustamento, RdB paga a UdB, se negativo, ovvero riceve da UdB se positivo, il prodotto tra:
- $\Delta P_{UdB,k}$
 - il prezzo di sbilanciamento.
- 19.2 Il RdB definisce le modalità di dettaglio e le tempistiche per l'organizzazione delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 19.1 avvenga:
- entro il 30 settembre del medesimo anno, con riferimento alla sessione di cui al comma 15.2, lettera a);
 - entro il 30 aprile del medesimo anno, con riferimento alle sessioni di cui al comma 15.2, lettera b), consentendo l'eventuale compensazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni relative ai diversi anni di competenza.

TITOLO 6

PIATTAFORMA INFORMATICA

SEZIONE 1

Piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement* e dei rapporti intercorrenti tra utenti del bilanciamento

Articolo 20

Piattaforma informatica

- 20.1 Il RdB mette a disposizione degli UdB, delle imprese di distribuzione di riferimento e degli UdD una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi di cui alle successive sezioni.
- 20.2 La piattaforma informatica consente:
- la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;

- d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema.
- 20.3 Il RdB definisce le procedure di accreditamento dei soggetti di cui al comma 20.1.
- 20.4 Hanno accesso alla piattaforma informatica, con riferimento ai dati relativi ad un determinato punto di consegna, solamente gli UdD che sono utenti della rete alimentata dal medesimo punto di consegna.
- 20.5 Le informazioni gestite nell'ambito della piattaforma sono archiviate e custodite per il periodo necessario al corretto svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento.

Articolo 21

Matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema

- 21.1 La matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisce, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD.
- 21.2 Entro il penultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdB, con riferimento a ciascun punto di consegna, definisce o aggiorna l'elenco degli UdD abilitati ad instaurare una relazione di corrispondenza con il medesimo UdB valida ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 21.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdD definisce o aggiorna le relazioni di corrispondenza con gli UdB, con riferimento a ciascun punto di consegna per il quale è abilitato ai sensi del comma 21.2, indicando le eventuali regole di ripartizione nel caso di relazioni di corrispondenze multiple, valide ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 21.4 Entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunica all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD.
- 21.5 Entro il giorno lavorativo successivo a quello di cui al comma precedente l'impresa di distribuzione di riferimento comunica all'impresa di distribuzione sottesa l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per gli UdD di competenza.

TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI

SEZIONE 1

Obblighi informativi a vantaggio degli utenti della distribuzione

Articolo 22

Obblighi informativi per le imprese di distribuzione e per il SII

- 22.1 Entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno, a seguito delle attività di cui all'Articolo 4e all'Articolo 7, ciascuna impresa di distribuzione mette a disposizione del SII, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito, le informazioni relative a CA_{PdR} e profilo di prelievo standard.
- 22.1bis Entro il 31 luglio di ogni anno il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, le informazioni di cui al precedente comma 22.1.
- 22.2 Entro 2 (due) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma 7.5, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII le informazioni di cui al comma 22.1, aggiornate in seguito alle richieste pervenute. Le medesime informazioni sono trasmesse dal SII agli UdD interessati entro 1 giorno lavorativo.
- 22.3 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni UdD:
- a) l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;
 - b) i dati rilevanti costituenti il RCU, con riferimento ai punti di riconsegna che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo;
 - c) l'elenco dei punti di riconsegna non più nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo.
- 22.4 Il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella propria titolarità, e mantiene aggiornata una funzionalità di interrogazione del RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di proprio interesse, tra i quali anche CA_{PdR} e profilo di prelievo standard in vigore dall'1 ottobre successivo al 31 luglio di ogni anno.

SEZIONE 2

Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento

Articolo 23

Obblighi informativi delle imprese di distribuzione sottese

- 23.1 Entro il giorno 13 del mese ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e comunica all'impresa di distribuzione di riferimento i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 9.1 lettere a), b), c) e d) secondo le modalità stabilite dall'impresa di distribuzione di riferimento.
- 23.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione sottesa la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione sottesa rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.
- 23.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al precedente comma 23.1, l'impresa di distribuzione sottesa provvede ad effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, entro il giorno 16 del mese.
- 23.4 Nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal precedente comma, entro il giorno 18 del mese, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente all'impresa di distribuzione di riferimento e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.

Articolo 24

Obblighi informativi delle imprese di distribuzione di riferimento

- 24.1 Entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica di cui al precedente Articolo 20, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 9.1 lettere a), b), c) e d), aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi del comma 23.1.
- 24.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza. L'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.

- 24.3 Con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui ai precedenti commi 23.1 e 24.1, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UD, i dati entro il giorno 19 del mese.
- 24.4 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.3, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento.

Articolo 25

Obblighi informativi propri delle imprese di trasporto

- 25.1 Le imprese di trasporto comunicano gli eventuali dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento secondo modalità e tempistiche definite dal RdB.

Articolo 26

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

- 26.1 Entro il giorno 28 del mese il RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 20, con riferimento al mese precedente, i valori di cui al comma 12.1, lettere a), b), c), d) ed e).
- 26.2 Entro il giorno 28 del mese il RdB calcola e pubblica sul proprio sito internet, per ciascun punto di consegna, a livello aggregato i termini $\sum_{UdB} GR_{UdB,k}$, $\sum_{UdB} MER_{UdB,k}$, $\sum_{UdB} MIR_{UdB,k}$, $\sum_{UdB} YIR_{UdB,k}$, $\sum_{UdB} YER_{UdB,k}$ e $\sum_{UdB} GRID_{UdB,k}$, unitamente ai termini Δ e IN_k e al parametro γA di cui al comma 10.1.
- 26.3 Il RdB trasmette mensilmente all'Autorità, con riferimento al mese precedente, una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

SEZIONE 3

Obblighi informativi relativi alla sessione di aggiustamento

Articolo 27

Obblighi informativi propri delle imprese di distribuzione sottese

- 27.1 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e trasmette all'impresa di distribuzione di riferimento, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, i valori di cui al comma 16.1, lettere a) e b):
- a) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 luglio di ciascun anno;

- b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Articolo 28

Obblighi informativi propri delle imprese di distribuzione di riferimento

- 28.1 Ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e trasmette al RdB, tramite la piattaforma informatica di cui al precedente Articolo 20, i valori di cui al comma 16.1, lettere a) e b), aggregando i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi del comma 27.1:
 - a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
 - b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.
- 28.2 I dati di cui al precedente comma sono messi a disposizione anche di ciascun UdD per quanto di competenza.

Articolo 29

Obblighi informativi propri delle altre imprese di trasporto

- 29.1 Le imprese di trasporto comunicano gli eventuali dati necessari allo svolgimento della sessione di aggiustamento secondo modalità e tempistiche definite dal RdB.

Articolo 30

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

- 30.1 Il RdB determina e mette a disposizione di ciascun UdB, i valori $G_{UdD,UdB,k}$, $NG_{UdD,PROF,UdB,k}$, IN_k , Q_k , QT_k , $RI_{UdB,k}$, $RE_{UdB,k}$, $RgI_{UdB,k}$, $RgE_{UdB,k}$, $T_{REMI,UdB,k}$, $CD_{REMI,UdB,k}$ di cui al comma 17.1 e $\Delta P_{UdB,k}$ di cui al comma 18.1:
 - a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 agosto di ciascun anno.
- 30.2 Il RdB pubblica sul proprio sito internet, per ciascun punto di consegna, il termine IN_k e i parametri γA , γI , γE di cui al comma 17.1:
 - a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 agosto di ciascun anno.
- 30.3 Il RdB trasmette entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre all'Autorità una relazione sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento appena concluse e in particolare sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Tabella 1 Categorie d'uso del gas

Codice	Descrizione	Componente Termica
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Tabella 2 Classi di prelievo

Codice	Giorni settimanali di prelievo
1	7 giorni
2	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Tabella 3 Profili di prelievo standard e parametri caratteristici

PROF	$\beta_{1,PROF}$	$\beta_{2,PROF}$	$\beta_{3,PROF}$	$\beta_{4,PROF}$	<i>Categoria d'uso</i>	<i>Zona climatica</i>	<i>Classe di prelievo</i>
C1A1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	A	1
C1B1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	B	1
C1C1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	C	1
C1D1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	D	1
C1E1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	E	1
C1F1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	F	1
C2X1	0,00	1,00	0,00	0,00	C2	-	1
C3A1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	A	1
C3B1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	B	1
C3C1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	C	1
C3D1	0,71	0,29	0,00	0,00	C3	D	1
C3E1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	E	1
C3F1	0,72	0,28	0,00	0,00	C3	F	1
C4X1	0,00	0,00	0,00	1,00	C4	-	1
C5A1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	A	1
C5B1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	B	1
C5C1	0,60	0,00	0,00	0,40	C5	C	1
C5D1	0,67	0,00	0,00	0,33	C5	D	1
C5E1	0,72	0,00	0,00	0,28	C5	E	1
C5F1	0,80	0,00	0,00	0,20	C5	F	1
T1X1	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	1
T1X2	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	2
T1X3	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	3
T2A1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	1
T2B1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	1
T2C1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	1
T2D1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	1
T2E1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	1
T2F1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	1
T2A2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	2
T2B2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	2
T2C2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	2
T2D2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	2
T2E2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	2

T2F2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	2
T2A3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	3
T2B3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	3
T2C3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	3
T2D3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	3
T2E3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	3
T2F3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	3

Procedura di determinazione delle partite fisiche giornaliere relative ai prelievi mensili

B.1 Al fine di determinare, in ciascun mese per ciascun UdD, i prelievi giornalieri $MIR_{UdD,PROF,k}$, $YIR_{UdD,PROF,k}$ o $MER_{UdD,PROF,k}$, $YER_{UdD,PROF,k}$ i valori di cui al comma 10.1, lettere d), e), f) e g), devono essere riproporzionati:

- a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli UdD e a tutte le tipologie di profilo di prelievo standard $PROF$ e
- b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di profilo di prelievo standard $PROF$ e comune a tutti i giorni del mese.

B.2 Quanto riportato al comma B.1 si traduce nelle seguenti relazioni:

$$\sum_i^{N_{PROF}} a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k} = IN_k - \sum_{UdD} GR_{UdD,k} \quad k = 1, \dots, N_g \quad (1)$$

$$\sum_k^{N_g} a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k} = Q_{PROF} \quad i = 1, \dots, N_{PROF} \quad (2)$$

dove:

N_{PROF} rappresenta il numero di tipologie di profilo di prelievo standard $PROF$ presenti al punto di consegna (considerando separatamente anche le tipologie di prelievo relative a diversi UdD);

a_k rappresenta il coefficiente di cui al comma B.1, lettera a);

b_i rappresenta il coefficiente di cui al comma B.1, lettera b);

$PROF,k$ rappresenta il valore nel giorno k ottenuto applicando il profilo di prelievo standard al quantitativo di gas mensile per la tipologia di prelievo $PROF$, ovvero:

$$p_{PROF,k} = Q_{PROF} \cdot \frac{P^{ \% }_{PROF,k}}{\sum_k P^{ \% }_{PROF,k}} \quad k = 1, \dots, ng$$

Q_{PROF} rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per ogni tipologia di profilo di prelievo standard $PROF$, pari, per ogni profilo e per ogni UdD, a:

$$\sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF,k} + \sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF,k}, \text{ nel periodo invernale;}$$

$$\sum_{UdD} MER_{UdD,PROF,k} + \sum_{UdD} YER_{UdD,PROF,k}, \text{ nel periodo estivo;}$$

$a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k}$ rappresenta il valore nel giorno k del quantitativo attribuito all'UdD al punto di consegna corrispondente alla tipologia di profilo di prelievo/utente $PROF$.

B.3 Il sistema di equazioni di cui al punto precedente è risolto con il seguente procedimento iterativo:

- i) sono posti inizialmente pari a 1 i coefficienti a_k e b_i ;
- ii) si verifica il rispetto della condizione che la somma del valore assoluto degli scarti delle relazioni (1) e (2) ottenuti con i coefficienti a_k e b_i correnti sia inferiore ad una tolleranza predefinita; se la condizione è soddisfatta, si passa al punto iv, altrimenti la procedura prosegue con i passi ai punti successivi;
- iii) sono determinati nuovi valori dei coefficienti giornalieri a_k e b_i con le seguenti formule:

$$a_k := a_k \cdot \left(\frac{IN_k - \sum_{UdD} GR_{UdD,k}}{\sum_i a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k}} \right) \quad k = 1, \dots, ng$$

$$b_i := b_i \cdot \left(\frac{Q_{PROF}}{\sum_k a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k}} \right) \quad i = 1, \dots, NPROF$$

e la procedura riprende dal punto ii;

- iv) sono determinati i prelievi per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun UdD pari, in ciascun giorno a $a_k \cdot b_i \cdot p_{PROF,k}$ con gli ultimi coefficienti a_k e b_i determinati dalla procedura che termina.

